



COMUNE DI MALGRATE

PROVINCIA DI LECCO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DI UTILIZZO DELLO STEMMA, DEL GONFALONE, DELLA FASCIA TRICOLORE E DELLE BANDIERE

S O M M A R I O

ART. 1 – OGGETTO	2
CAPO I° LO STEMMA	2
ART. 2 - DESCRIZIONE DELLO STEMMA	2
ART. 3 - RIPRODUZIONE DELLO STEMMA	2
CAPO II° IL GONFALONE.....	3
ART. 4 - DESCRIZIONE DEL GONFALONE	3
ART. 5 - CUSTODIA DEL GONFALONE.	3
ART. 6 - UTILIZZO DEL GONFALONE NELL'AMBITO DI INIZIATIVE ORGANIZZATE DALL'ENTE..	3
ART. 7 - UTILIZZO DEL GONFALONE NELL'AMBITO DI INIZIATIVE ORGANIZZATE DA SOGGETTI ESTERNI ALL'ENTE.....	4
ART. 8 - SCORTA E COLLOCAZIONE DEL GONFALONE.....	4
CAPO III° LA FASCIA TRICOLORE E LE BANDIERE	5
ART. 9 - USO DELLA FASCIA TRICOLORE	5
ART. 10 - ESPOSIZIONE DELLE BANDIERE ALL'ESTERNO DEL PALAZZO MUNICIPALE	6
ART. 12 - MODALITÀ DI ESPOSIZIONE DELLE BANDIERE	6
ART. 13 - RESPONSABILE DELLA CORRETTA ESPOSIZIONE DELLE BANDIERE	7
ART. 14 - DISPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE	7

ART. 1 – OGGETTO

Il presente Regolamento disciplina l'uso dello stemma, del gonfalone comunale e della fascia tricolore in occasione di pubbliche cerimonie, manifestazioni o altri avvenimenti che richiedano la partecipazione dell'Amministrazione comunale.

CAPO I° LO STEMMMA

ART. 2 - DESCRIZIONE DELLO STEMMMA

Il Comune ha, come segno distintivo della propria personalità giuridica, lo stemma, riconosciuto con decreto del Capo del Governo in data 08.12.2007, registrato nei registri dell'Ufficio Onorificenze e Araldica Araldico il 31.12.2007 e così descritto:

"Di azzurro, al ponte di argento con arco a tutto sesto, uscente dai fianchi, merlato alla ghibellina di cinque, i merli laterali combacianti con i fianchi, il merlo centrale sostenente il leone d'argento, uscente, rivoltato, la testa di fronte, linguato e armato, di rosso; l'arcata del ponte e il lembo inferiore racchiudenti il bandato ondato di argento e di azzurro. Ornamenti esteriori da Comune."

ART. 3 - RIPRODUZIONE DELLO STEMMMA

1. Lo stemma del Comune viene riprodotto:
 - sulla carta e sugli atti d'ufficio;
 - sui manifesti pubblici e sugli inviti diramati dal Comune di Malgrate;
 - sugli atti e sui documenti riguardanti manifestazioni promosse direttamente, compartecipate o patrocinate dal Comune;
 - sulle pubblicazioni curate, compartecipate o patrocinate dal Comune;
 - sulle targhe murali nelle sedi di Uffici comunali;
 - sugli automezzi comunali;
 - sul vestiario del Comune di Malgrate;
 - sulle targhe, sulle medaglie e su altri oggetti predisposti per ragioni di rappresentanza;
 - sul sito internet del Comune e sui canali social;
 - su ogni altro atto, documento od oggetto su cui il Comune intende riprodurre il suo stemma.
2. La riproduzione dello stemma del Comune da parte di privati, persone fisiche o giuridiche, deve essere preventivamente autorizzata dal Sindaco e limitata alle iniziative e alle manifestazioni in cui vi è la compartecipazione o il patrocinio del Comune stesso secondo quanto prescritto dal vigente regolamento.

CAPO II° IL GONFALONE

ART. 4 - DESCRIZIONE DEL GONFALONE

Il gonfalone del Comune di Malgrate, approvato con decreto del Capo del Governo in data 08.12.2007, registrato nei registri dell'Ufficio Onorificenze e Araldica Araldico il 31.12.2007, è così costituito:

"Drappo partito di bianco e di azzurro, riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dallo stemma sopra descritto con la iscrizione centrata in argento, recante la denominazione del Comune. Le parti di metallo ed i cordoni saranno argentati, L'asta verticale sarà ricoperta di velluto dei colori del drappo, alternati, con bullette argentate. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto dei colori del drappo, alternati, con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento".

ART. 5 - CUSTODIA DEL GONFALONE.

I due esemplari del gonfalone sono custoditi come di seguito specificato:

- Gonfalone ricamato a mano, presso la Sala del Consiglio "Pietro Vassena" sita nella sede comunale;
- Gonfalone stampato, presso la Sala del Consiglio sita presso il centro polifunzionale "Arnaldo Donadoni".

ART. 6 - UTILIZZO DEL GONFALONE NELL'AMBITO DI INIZIATIVE ORGANIZZATE DALL'ENTE

1. La presenza del gonfalone è prevista nelle cerimonie civili, patriottiche e religiose, accompagnando il Sindaco o chi rappresenta l'Ente.
2. La partecipazione del Gonfalone è obbligatoria per le onoranze funebri ad Amministratori comunali.
3. Non è necessaria alcuna specifica disposizione del Sindaco perché l'Amministrazione Comunale presenzi con il gonfalone alle seguenti cerimonie o ricorrenze:
 - Anniversario della Liberazione (25 aprile),
 - Anniversario della fine della Prima Guerra Mondiale e Festa delle Forze Armate (4 novembre).
 - Giornata della Memoria (27 gennaio)

- Giornata del Ricordo (10 febbraio)
- Festa del Lavoro (1° maggio)
- Festa della Repubblica (2 giugno)

ART. 7 - UTILIZZO DEL GONFALONE NELL'AMBITO DI INIZIATIVE ORGANIZZATE DA SOGGETTI ESTERNI ALL'ENTE

1. L'Amministrazione comunale può disporre l'uso e l'esposizione del gonfalone in occasione di manifestazioni e iniziative d'interesse per la comunità locale, organizzate da enti, associazioni, movimenti che perseguono obiettivi d'elevazione sociale, culturale, morale e civile della collettività.
2. L'Amministrazione comunale può inviare il proprio gonfalone in manifestazioni ed iniziative organizzate da soggetti pubblici e/o privati che si svolgono anche fuori dal territorio comunale.
3. L'invio del gonfalone è subordinato alla valutazione del carattere civile ed etico dell'iniziativa e della capacità di rappresentazione della comunità locale ed è autorizzato di volta in volta dal Sindaco, tenuto conto dei fini pubblici e degli interessi collettivi dei quali il Comune è depositario.
4. Nel caso la presenza del gonfalone venga richiesta da terzi attraverso la presentazione di una istanza al Sindaco, devono essere presenti i seguenti requisiti:
 - generalità complete del richiedente;
 - natura e caratteristiche dell'iniziativa o manifestazione;
 - durata esatta dell'iniziativa o manifestazione.
5. La domanda deve essere inoltrata con almeno sette giorni di anticipo rispetto alla data prevista per l'iniziativa.

ART. 8 - SCORTA E COLLOCAZIONE DEL GONFALONE

1. Nelle manifestazioni o cerimonie di particolare solennità, a carattere nazionale, regionale o provinciale, e nelle manifestazioni comunali di notevole rilevanza, sarà presente il personale di Polizia Locale in alta uniforme, come scorta d'onore al vessillo.
2. Negli altri casi il gonfalone dovrà essere portato da almeno un componente della Polizia Locale o da un messo comunale, in uniforme, ovvero da persona individuata dal Sindaco, decorosamente vestita.
3. Nelle cerimonie civili e patriottiche il gonfalone è collocato secondo le modalità previste dalla L. 22/1998, dal D.P.R. 121/2000, dal D.P.C.M. 14 aprile 2006 e dalle altre disposizioni normative vigenti in materia, e successive modifiche e integrazioni, nonché secondo le regole consolidate del cerimoniale, ovvero:

- in testa al corteo, riservando il posto d'onore alle bandiere decorate al valor civile e militare;
- se alla cerimonia presenza il gonfalone della Regione Lombardia, questo deve avere il posto d'onore a fianco del gonfalone del Comune;
- quando il gonfalone partecipa ad una cerimonia in luogo chiuso, esso occupa il posto d'onore alla destra del tavolo di presidenza;
- se alla cerimonia sono presenti la bandiera nazionale e quella europea, il posto d'onore è riservato a queste ultime;
- quando la rappresentanza del Comune prende parte a cerimonie religiose in chiesa o all'aperto, il gonfalone deve stare alla destra dell'altare. Nel caso di cortei funebri, il gonfalone precederà il feretro.

CAPO III° LA FASCIA TRICOLORE E LE BANDIERE

ART. 9 - USO DELLA FASCIA TRICOLORE

1. La Fascia tricolore è il "segno distintivo del Sindaco" e non del Comune che è, invece, rappresentato dal Gonfalone con al centro lo stemma comunale.
2. Il Sindaco utilizza la Fascia tricolore, nell'adempimento delle proprie funzioni istituzionali, tutte le volte in cui la propria veste di partecipazione alle manifestazioni pubbliche assuma ufficialità: gli atti e le cerimonie che impongono l'uso della fascia tricolore sono disciplinati da specifiche disposizioni di legge.
3. L'uso della fascia tricolore è riservato alla persona del Sindaco, il quale può farsi rappresentare dal Vice-Sindaco, nelle ipotesi previste dall'art. 53, comma 2 del D.Lgs. 267/2000, ovvero in caso di assenza o impedimento temporaneo del Sindaco, al fine di assicurare la continuità nell'espletamento dei compiti istituzionali.
4. E' prevista la partecipazione del Sindaco o del Vice-Sindaco con fascia tricolore alle occasioni che prevedono la presenza del gonfalone.
5. L'uso della fascia tricolore, anche per delega dello stesso Sindaco, da parte di altri soggetti, seppur incardinati nell'Amministrazione comunale o facenti parte di Organismi o Enti a cui partecipino gli Enti locali con propri rappresentanti, è ammesso solo nelle ipotesi indicate da esplicite previsioni normative, come quella di cui all'articolo 70 del d.P.R. n. 396, del 3 novembre 2000, ove, in ragione della particolarità delle funzioni espletate, si prevede che "l'ufficiale dello stato civile, nel celebrare il matrimonio, deve indossare la fascia tricolore...".
6. La cura della presenza e dell'abbigliamento dovrà sempre essere osservata, per coloro che indosseranno la Fascia tricolore, in ogni occasione in cui si trovino a rappresentare il Comune, a prescindere dalla presenza o meno del Gonfalone del Comune stesso.

7. E' fatto assoluto divieto a coloro che indossano la fascia Tricolore per delega del Sindaco, di utilizzare eventuali riproduzioni fotografiche al di fuori del contesto a cui le stesse si riferiscono. Usi impropri determinano responsabilità.

ART. 10 - ESPOSIZIONE DELLE BANDIERE ALL'ESTERNO DEL PALAZZO MUNICIPALE

1. All'esterno del Palazzo Municipale sono esposte quotidianamente la bandiera nazionale, quella europea, quella regionale e quella comunale.
2. Il Sindaco può autorizzare l'esposizione di bandiere di altri Organismi, Enti, Corpi dello Stato o associazioni nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente regolamento, indicandone le relative modalità.

ART. 11 - ESPOSIZIONE DELLE BANDIERE ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI COMUNALI

1. All'interno del Palazzo Municipale la bandiera nazionale, europea, regionale e comunale sono quotidianamente esposte nell'Ufficio del Sindaco e nelle due Sale Consiliari.
2. Laddove siano individuate ulteriori sedi in cui si tengano le sedute del Consiglio Comunale, devono sempre essere esposte le bandiere come specificato al comma 1.
3. In occasione di cerimonie ufficiali la bandiera nazionale, quella europea, quella regionale e quella comunale sono esposte, a discrezione del Sindaco, nelle sale a ciò destinate.

ART. 12 - MODALITÀ DI ESPOSIZIONE DELLE BANDIERE

1. Le bandiere devono essere usate in modo dignitoso e non devono essere esposte in cattivo stato d'uso. Né su di esse, né sul pennone che le reca, possono applicarsi figure, scritte o lettere di alcun tipo.
2. Le bandiere devono avere la stessa dimensione ed essere issate su pennoni separati e tutte alla stessa altezza.
3. Rispetto all'osservatore le bandiere seguono il seguente ordine da sinistra e destra: europea, nazionale, regionale, comunale.
4. Le bandiere esposte in segno di lutto devono essere tenute a mezz'asta o recare all'estremità superiore dell'inferitura, due strisce di velo nero.
- 5 Per quanto riguarda ulteriori modalità di esposizione delle bandiere si rimanda alle disposizioni di legge, uso e consuetudine vigenti.

ART. 13 - RESPONSABILE DELLA CORRETTA ESPOSIZIONE DELLE BANDIERE

1. Il funzionario responsabile della corretta esposizione delle bandiere è individuato nella figura del responsabile della Segreteria Generale nominato con decreto sindacale.
2. Il funzionario responsabile dovrà altresì vigilare affinché il presente regolamento sia correttamente applicato.

ART. 14 - DISPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alle disposizioni vigenti in materia emanate dallo Stato e dalla Regione in ordine all'utilizzo di gonfaloni e bandiere.
2. Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo l'acquisita esecutività della deliberazione di sua approvazione.